



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE

Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 53252 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 assunta in decisione all'udienza del 09.12.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

TRA

Parte_1 (C.F: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma, via [redacted] giusta procura in atti

attori

E

AVV. *CP_1* (C.F. *C.F._1*) elettivamente domiciliato in Roma, viale [redacted] presso il proprio studio e che agisce quale difensore di sé stesso nel presente giudizio ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato congiuntamente e/o disgiuntamente dall'Avv. [redacted] giusta procura in atti

convenuto

E

Controparte_2 (P.IVA: *P.IVA_2*), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Roma, via [redacted] giusta procura in atti

Terza chiamata

Oggetto: responsabilità professionale (avvocato).

Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 02.12.2025. Precisamente:

parte attrice “- *Accertare e dichiarare il grave inadempimento del convenuto Avvocato *CP_3* [...] (C.F. *C.F._2*) agli obblighi nascenti dal contratto di mandato; - Dichiarare la risoluzione del contratto di mandato ; 2 - Condannare il convenuto al risarcimento del danno pari ad € 32.408,28 o nella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia e congrua al ristoro dei danni patrimoniali subiti quale conseguenza delle condotte colpose poste in essere in violazione del contratto di mandato, da liquidarsi anche in via equitativa; - In ogni caso: - Condannare l'Avv. [...] *CP_1* alla rifusione delle spese di giudizio.”;*

parte convenuta "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decidere: - In via preliminare e/o pregiudiziale: ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. differire la prima udienza di comparizione del 19/12/2022 e fissare una nuova udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo, Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via (p.i. P.IVA_2 - c.f. P.IVA_3) nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio; - sempre in via preliminare e/o pregiudiziale: accertata e dichiarata l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita, adottare ogni conseguenziale provvedimento; NEL MERITO: - In via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, respingerla integralmente e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'Avv. CP_1 alla società [...] Parte_1 in persona del suo leg. rapp.te p.t., per i motivi di cui in narrativa; - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice accertare l'eventuale effettivo minor quantum debebatur; - In via ancora subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare e dichiarare che il terzo chiamato in causa, la Compagnia Assicuratrice Controparte_2 (c.f. P.IVA_3 - p.i. P.IVA_2 , in persona del suo leg. rapp.te p.t., con sede legale in Via - Mogliano Veneto (TV) è tenuta a manlevare il convenuto Avv. CP_1 da ogni pretesa attorea, condannando la stessa Compagnia a rifondere tutto quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice per le motivazioni di cui in narrativa; - In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto del convenuto ad ottenere il pagamento dei compensi ed onorari per l'attività espletata in favore della società attrice nel giudizio di cui all'n.r.g. 87383/2013 - Tribunale di Roma - dott.ssa Antonica e nel giudizio di secondo grado di cui all'n.r.g. 3068/2016 - C.d.A. di Roma; per l'effetto, condannare la Parte_1 a pagare all'Avv. CP_1 la somma di euro 15.126,60, oltre i.v.a. e c.p.a., al predetto titolo. Con vittoria di onorari, compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in parte in favore dell'Avv. la quale si dichiara antistataria."

Per la terza chiamata "piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: I. in via preliminare/prejudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per il mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014; II. nel merito, rigettare qualsivoglia domanda svolta nei confronti della Compagnia, in quanto inammissibile/improponibile, nonché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque non debitamente allegata, né comprovata; III. sempre nel merito, ma in via esclusivamente gradata, nella denegata quanto francamente improbabile ipotesi in cui le domande eventualmente svolte nei confronti della Compagnia dovessero risultare meritevoli di accoglimento, anche solo parziale, disattendere le richieste così come formulate e valutarle e liquidarle in considerazione di quanto effettivamente risulterà dalla trattazione e dalla istruzione della causa, dall'effettivo e specifico apporto causale del contraente assicurato rispetto a quello degli altri soggetti coinvolti nei fatti, nonché del principio equitativo, con esclusione di tutte quelle voci e/o somme e/o importi che risulteranno non adeguatamente allegati e comprovate, il tutto in considerazione dei massimali, delle franchigie e delle limitazioni previste dalla legge e dal contratto di assicurazione; IV. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche nei confronti del contraente assicurato che ha evidentemente disatteso la previsione di cui all'art. 8 delle Condizioni di assicurazione. In via istruttoria, la difesa della

Compagnia disconosce e contesta tutta la produzione documentale avversaria depositata in copia e si riserva nuovamente ogni ulteriore deduzione ed articolazione nei termini concessi dal rito."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. *Parte_1* conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'Avv. [...] *CP_1* per ivi sentire accertare la responsabilità professionale dello stesso per avere omesso, nell'espletamento del mandato conferitogli nel giudizio di appello iscritto a nrg 3068/2016, di depositare il fascicolo di parte del primo grado tanto da impedire qualsivoglia esame e possibile riforma della sentenza di primo grado con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati in complessivi euro 32.408,28 o nella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.

A sostegno della propria pretesa, la società attrice ripercorreva le vicende che avevano portato all'instaurarsi del giudizio di primo grado e del censurato giudizio di appello deducendo che:

- la società *Parte_1* operante nel settore della mediazione creditizia, stipulava nell'anno 2009 un primo accordo con *Controparte_4* volto al reperimento di un finanziamento destinato all'acquisto dell'immobile da questa condotto in locazione. L'attività di mediazione veniva diligentemente espletata poiché l' *Parte_3* comunicava in data 6 marzo 2012 l'avvenuta delibera di autorizzazione al leasing immobiliare, confermando la concessione del finanziamento richiesto;
- nonostante ciò, la compravendita non veniva perfezionata per circostanze del tutto estranee alla società attrice, connesse alle irregolarità urbanistico-edilizie dell'immobile. La perdurante validità della delibera risultava altresì dalla successiva comunicazione *Pt_3* del febbraio 2013, che ne attestava l'efficacia sino al 30 aprile 2013, nonché dalla nota inviata da *CP_4* all'INAIL il 14 giugno 2012, sollecitatoria della stipula in ragione del finanziamento approvato;
- le parti, con contratto di mediazione del 5 dicembre 2012 avente efficacia novativa, convenivano che il diritto alla provvigione maturasse al momento della delibera di finanziamento. In assenza del pagamento spontaneo, la *Pt_1* attivava ricorso monitorio, ottenendo decreto ingiuntivo per € 20.000,00. L'opposizione proposta da *CP_4* si concludeva, tuttavia, con il rigetto della pretesa monitoria mediante sentenza n. 4131/2016 del Tribunale di Roma;
- la decisione di primo grado, caratterizzata da una motivazione estremamente sintetica, non teneva conto della documentazione prodotta, in particolare della corrispondenza con *Pt_3* e con l'INAIL, nonché del contratto novativo del 5 dicembre 2012 che fissava il diritto alla provvigione al momento della delibera del finanziamento. La stessa *CP_4* peraltro, aveva già conseguito il finanziamento grazie all'attività della *Parte_1* ;
- in ragione dell'omessa o erronea valutazione degli atti, la società attrice conferiva mandato per proporre appello, ritenendo sostenibile, secondo criteri probabilistici, una riforma della sentenza. L'impugnazione veniva affidata all'Avv. *CP_1* ;
- tuttavia, la Corte d'Appello rigettava il gravame con sentenza n. 6066/2019, rilevando l'impossibilità di riesaminare gli atti del precedente giudizio per la mancanza in atti

del fascicolo di parte del primo grado, comprensivo dei documenti comprovanti il finanziamento e il diritto alla provvigione.

Riteneva pertanto gravemente negligente il comportamento dell'Avv. *CP_1* che, avendo omesso il deposito del fascicolo di parte di primo grado, aveva definitivamente precluso la possibilità di riesaminare le ragioni dell'appellante. In particolare, i documenti allegati al fascicolo di primo grado – che il giudice di prime cure aveva omesso di considerare – avrebbero consentito alla Corte d'Appello di accertare circostanze decisive ai fini della decisione, potendo evincersi dagli stessi che: l'Istituto di credito *Pt_3* aveva deliberato il finanziamento richiesto da *Controparte_4* per effetto dell'attività di mediazione svolta da *Parte_1* in data 06.03.2012, con successiva proroga della relativa efficacia sino al 30.04.2013; le parti avevano sottoscritto, in data 05.12.2012, un nuovo contratto di mediazione creditizia, con efficacia novativa, in forza del quale il diritto alla provvigione maturava al momento della delibera del finanziamento da parte dell'istituto erogante.

Dall'inadempimento del professionista convenuta derivava l'impossibilità di riesaminare la questione innanzi al giudice di legittimità con la conseguente impossibilità di recuperare il credito di euro 20.000,00, vantato a titolo di provvigione, oltre alle spese del giudizio di primo grado pari ad euro 5.000,00 e del secondo grado pari ad euro 7.411,34 oltre accessori di legge, tutte ritualmente saldate.

2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'Avv. *CP_1*, eccependo in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, impugnando e contestando tutto quanto dedotto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto.

Nello specifico, il professionista deduceva:

- di avere provveduto al deposito puntuale e tempestivo del fascicolo di parte del primo grado in data 06.05.2016, all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'appello presso la Corte d'Appello di Roma. Il fascicolo conteneva la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente agli undici documenti ad essa allegati. Ciononostante, il Collegio, decidendo la causa nell'ottobre 2019 – dunque a distanza di tre anni dal deposito – dichiarava di non rinvenire tali documenti nel fascicolo custodito presso l'Ufficio giudiziario;
- che quanto sopra risultava documentalmente comprovato dal fascicolo d'iscrizione a ruolo presso la Corte d'Appello di Roma (doc. 5), recante, sul frontespizio interno, l'indice degli atti e dei documenti depositati unitamente all'atto di citazione in appello. In particolare, tra gli atti elencati figura il "doc. 2 – Fascicolo di parte del primo grado", a conferma dell'avvenuta produzione dell'intero fascicolo originario. In corrispondenza dell'elenco, la cancelleria apponeva il timbro di deposito con la data del 06.05.2016, attestando così sia l'avvenuta consegna brevi manu da parte del procuratore, sia la ricezione dei documenti da parte dell'Ufficio. Dalla documentazione emerge, inoltre, che l'Avv. *CP_1* aveva previamente ritirato presso l'archivio del Tribunale di Roma il fascicolo di parte del primo grado, provvedendo poi a depositarlo presso la Corte d'Appello ai fini dell'iscrizione a ruolo;

- che il corretto adempimento della prestazione professionale risultava, pertanto, pienamente dimostrato. Una volta depositato il fascicolo cartaceo in data 06.05.2016, lo stesso era divenuto oggetto della materiale disponibilità e della custodia esclusiva della Cancelleria, alla quale competeva la conservazione degli atti;
- che all'atto del ritiro del fascicolo di appello effettuato dall'Avv. **CP_1** nell'ottobre 2022 per la produzione nel presente giudizio, risultavano inspiegabilmente mancanti non solo il documento n. 2, coincidente con il fascicolo di parte del primo grado contenente gli undici allegati, ma anche il documento n. 3 relativo all'atto di precetto depositato, essendo presenti unicamente: l'originale della comparsa di costituzione di **Parte_1** depositata in primo grado, nella quale erano elencati gli undici documenti allegati, la sentenza di primo grado oggetto di gravame e l'originale dell'atto di citazione in appello notificato;
- che l'unico atto rimasto agli atti del fascicolo depositato nel 2016 era la comparsa di costituzione, mentre tutti i documenti indicati come allegati non risultano più rinvenibili.

Alla luce di tali circostanze, il professionista convenuto riteneva di non essere responsabile per la successiva sottrazione, smarrimento o mancata conservazione della documentazione, trattandosi di fatti non imputabili alla sua sfera di controllo.

Aggiungeva che le possibilità di accoglimento della domanda in appello andavano valutate con riferimento alla natura dei mezzi di prova (email) nel possesso della società attrice, soprattutto rispetto all'entità del mutuo, 1 milione di euro, nonché la prospettabile inefficacia di fatto e giuridica del contratto del 05.12.2022 sottoscritto dalla **Parte** stessa con soggetto del tutto estraneo alla **Controparte_4** e come tale, dunque, senza potere alcuno di vincolare contrattualmente la società.

In riconvenzionale, il professionista chiedeva il pagamento degli onorari per entrambi i gradi di giudizio con la condanna della società attrice al pagamento degli onorari maturati, quantificati in euro 15.126,60, sulla scorta delle medesime spese legali liquidate dal Tribunale nella sentenza di primo e dalla Corte nel provvedimento del gravame.

Infine, domandava di essere autorizzato alla chiamata in causa della sua compagnia assicurativa, **Controparte_2**, in forza della polizza professionale n. 371018773 al fine di essere manlevato in ipotesi di condanna, anche parziale.

3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la **Controparte_2** contestando la fondatezza della domanda per la mancata prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità professionale ascritta al professionista convenuto, riportandosi alle difese dell'avv. **CP_1** anche in ordine all'eccezione di improcedibilità.

Quanto al rapporto assicurativo, la terza chiamata ha escluso la possibilità di indennizzare il professionista delle spese di resistenza ed azione, come previsto dall'art. 9 delle condizioni di polizza, in mancanza di assunzione della gestione diretta della lite.

Infine, ribadiva che la copertura assicurativa era comunque prestata entro i limiti espressamente prevista dalla disciplina legale e convenzionale applicabile al rapporto, nel massimale di € 500.000,00, con uno scoperto del 5% per ogni sinistro ed un minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore ad € 500,00 (art. 8 delle Condizioni di assicurazione).

4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente con rinvio, dall'allora Giudice, per la precisazione delle conclusioni.

5. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'udienza del 09.12.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.

Infatti, sebbene il presente giudizio fosse soggetto, al momento della sua introduzione, alla procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del d.l. 132/2014 obbligatoriamente prevista per le domande di valore inferiore ai 50.000,00 euro (come nel caso di specie), è agli atti il verbale di mediazione tra le parti in causa ove si dava atto dell'esito negativo della stessa.

Alla luce delle osservazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 266/2019, deve ritenersi che con il meccanismo di raccordo tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria previsto al primo comma del citato art. 3 - secondo cui, come appena detto, in ordine alle domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme entro il limite di valore dei cinquantamila euro, la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non opera per quelle che già siano assoggettate alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010- il legislatore abbia inteso attribuire prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione.

Ebbene, l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita - ancorché relativamente a una causa non soggetta a mediazione obbligatoria - realizza la condizione di procedibilità, poiché, tendendo entrambe le procedure alla soluzione stragiudiziale della lite, l'articolato procedimento della mediazione, con la previsione dell'intervento di un soggetto qualificato, "terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita" (Corte Cost., 18.4.2019, n. 97), offre maggiore garanzia di raggiungimento del risultato prefissato dalla normativa di deflazione del contenzioso.

Nel caso concreto deve dunque ritenersi sufficiente il ricorso alla procedura di mediazione ex art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo, palesandosi irrilevante che, in tesi, la domanda non risultasse tra quelle per le quali essa è prescritta dalla legge con conseguente rigetto dell'eccezione.

7. Prima di passare al merito, in punto di diritto si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).

In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez. 3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).

Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n. 22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).

Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.

Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (*ex pluribus* Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).

8. Venendo all'esame di quanto allegato e provato dall'attore, le censure di parte attrice riguardano l'omesso deposito del fascicolo di parte opposta (MG) di primo grado nel giudizio di appello che avrebbe impedito il riesame delle ragioni dell'appellante.

Si osservi che all'epoca i depositi si effettuavano solo in modalità cartacea (il processo telematico è entrato in funzione dal 30 giugno 2014) e la data del deposito di un atto in cancelleria doveva risultare da annotazione del cancelliere sull'atto medesimo e dal suo inserimento nell'apposito registro (cfr Cass 18/05/2016 n.10262). Le certificazioni contenute nel registro di cancelleria per dar completo conto dello sviluppo del procedimento hanno valore certificativo di ciò che è accaduto nel processo e sono, di per sé, « un'emergenza documentale oggettiva riconducibile all'ufficio giudiziario e riferibile allo specifico processo» (cfr. Cass. 26010/2010).

Ritiene il Tribunale che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, il fascicolo suddetto risulta essere stato ritualmente prodotto.

Invero, dalla documentazione prodotta in atti (doc. 5) risulta che il frontespizio interno del fascicolo di parte depositato nel giudizio di appello riporta l'indice completo degli atti e dei documenti allegati all'atto di citazione. Tra essi è espressamente indicato il "doc. 2 – Fascicolo

di parte del primo grado". Nello specifico, il timbro apposto dal cancelliere al momento dell'iscrizione a ruolo dell'appello riporta la data del deposito (06.05.2016), l'Ufficio giudiziario competente e il numero di ruolo attribuito (n. 3068/2016); lo stesso timbro risulta nuovamente apposto sul retro del frontespizio del fascicolo d'iscrizione, ossia sul foliaro contenente l'indice degli atti e dei documenti depositati.

Tale duplice attestazione rende evidente che il deposito fu regolarmente effettuato e che i documenti elencati nel fascicolo erano stati acquisiti dalla Cancelleria al momento dell'iscrizione a ruolo.

Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, nel fascicolo di parte di alcuni documenti che questa invoca e che risultano esser stati depositati (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.), comporta che il giudice, previa, se possibile, valutazione sulla loro rilevanza, se la predetta omissione dipende dallo smarrimento o sottrazione, anche parziale, di tale fascicolo, deve ordinarne alla cancelleria la ricerca, ovvero disporre la ricostruzione; la violazione di questo obbligo può configurare vizio di motivazione su punto decisivo della controversia. (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6521 del 16/07/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11352 del 11/05/2010, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18237 del 03/07/2008). Tuttavia, nel caso di specie non si ha evidenza del ritiro del suddetto fascicolo da parte del professionista convenuto di tal che deve concludersi che la sua mancanza non sia dovuta a fatti imputabili alla parte.

8. Inoltre, sulla circostanza che ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, deve escludersi che la società attrice avrebbe conseguito le proprie ragioni.

A tal riguardo, non vi è la prova che la società attrice avesse diritto alla provvigione alla data della delibera del finanziamento e non all'erogazione del finanziamento.

Infatti, il contratto sottoscritto in data 05.12.2012 – nel quale le parti avevano previsto che il diritto alla provvigione maturasse al momento della deliberazione del finanziamento – risulta essere stato firmato da *Parte_4* in favore di *Parte_5* soggetto che, all'epoca dei fatti, non sembra rivestire alcuna carica sociale né risultava socio della *[REDACTED]* S.r.l. Invero, la comunicazione *Controparte_4* del 14.06.2012 è sottoscritta da tale *[...]* *Persona_1* in qualità di amministratore unico della suddetta società, che ha, a sua volta, sottoscritto il contratto di mediazione creditizia del 21.09.2009 ove era previsto che il diritto alla provvigione fosse condizionato al momento dell'erogazione e non alla data della delibera come previsto dal secondo contratto del 05.12.2012.

Pertanto, non si ha evidenza che il tale *Parte_5* avesse il potere di rappresentare la società per il contratto del 05.12.2012.

A ciò si aggiunga che agli atti non risulta la delibera formale della *Pt_3* all'autorizzazione al leasing immobiliare. Infatti, l'allegato n. 2 all'atto di citazione, cui si riferisce l'attrice, non è costituito da una delibera in tal senso, ma da mail. Così come non risultano da atti formali neanche le presunte proroghe della delibera.

Né è possibile ricavare altro dalle contestazioni formulate dall'opponente in quanto non è stato depositato l'atto di citazione in opposizione, né i successivi atti difensivi.

Pertanto, non può dirsi provato il buon diritto dell'attore.

9. Alla luce di quanto sopra esposto le domande attore di accertamento della responsabilità professionale, di condanna al risarcimento dei danni e di risoluzione del contratto di prestazione d'opera devono essere rigettate.

10. Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata *Controparte_2*

11. Per quanto infine attiene alla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per l'attività professionale svolta dal professionista convenuto, essa va dichiarata inammissibile essendo stata proposta davanti al Giudice monocratico al di fuori del procedimento speciale ex art. 14 d lgs 150/2011 le cui caratteristiche particolari non consentono applicarsi la disciplina ex art. 40 comma 3 cpc (cfr Cass. SSUU n. 4485/2018, principio poi seguito anche da Cass. Sez. II n. 27308 del 30.11.2020).

12. La regolamentazione delle spese consegue alla sussistenza di una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. Anche con riguardo alla terza chiamata vi sono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che la compagnia assicurativa si è limitata, sostanzialmente, a far proprie le difese dell'assicurato e a chiedere l'esclusione o il contenimento della garanzia secondo le condizioni di polizza.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande di parte attrice;
- Dichiarà inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- Compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, 01.04.2026

Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni